


Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art.70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della **Direttiva 2006/123/CE** relativa ai servizi nel mercato interno.


Approvata dalla conferenza Stato Regioni

5 luglio 2012




Documento unitario delle regioni e delle province autonome

- contiene le modalità di attuazione dell'intesa
- approvato in data 22 novembre 2012
- approvato dalla Conferenza dei Presidenti 24/01/2013




Documento unitario delle regioni e delle province autonome su linee applicative

- contiene le linee applicative
dell'intesa
- approvato dalla Conferenza dei
Presidenti in data 3 agosto 2016




Recepimento Regione Emilia-Romagna

- Deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013
- Legge regionale n. 4 del 24 maggio 2013
- Delibera della Giunta regionale n. 1552/2016 che recepisce documento unitario sulle linee applicative



ALCUNI DATI


Nella nostra Regione si svolgono 732 mercati, che offrono un totale di 32.589 posteggi (con un numero di posteggi medi per mercato di circa 45,6) e una superficie occupata che sfiora 1,15 milioni di mq.su un totale di 1.594.645 giornate




ALCUNI DATI

SEDI DI IMPRESA – commercio al
dettaglio su aree pubbliche
EMILIA ROMAGNA

9572




3 fasi di applicazione




- Fase transitoria
- Fase di prima applicazione
- Fase a regime

1. Fase transitoria / Posteggi (p.8 Intesa p.8 Doc. Conferenza)




Nella fase transitoria si e'
determinata una proroga delle
concessioni nei mercati e nelle
fiere in essere.

In particolare :




1. Fase transitoria / Posteggi

- proroga concessioni scadute e rinnovate o rilasciate dopo l'8/5/2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010) **fino al 7/5/2017 compreso**



1. Fase transitoria / Posteggi

- proroga concessioni scadute o che
scadono nei 5 anni successivi
all'intesa (5/7/2012) **fino al 4/7/2017**



1. Fase transitoria / Posteggi

- Le concessioni rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 mantengono efficacia fino alla scadenza prevista al momento del rinnovo o del rilascio



1. Fase transitoria


Assegnazioni temporanee

(p.3 Intesa p.3 Doc. Conferenza)

- Le assegnazioni temporanee, con bando, di posteggi nelle fiere avvengono secondo il criterio delle presenze pregresse nella medesima fiera, per un periodo transitorio di durata di 7 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (7/5/2017).

2. Fase di prima applicazione


Regione Emilia-Romagna



Assegnazione dei posteggi, sia nuovi che esistenti, in mercati e fiere esistenti

(p.2 Intesa p.2 Doc. Conferenza)


- maggiore professionalità nel commercio su aree pubbliche, riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata da iscrizione quale impresa attiva al RI, riferita al soggetto titolare cumulata con quelle del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo (senza sovrapposizione dei periodi)
- **Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo.punto2 lett a) del gr 1552/2016**
- Anzianità relativa al posteggio per il quale si concorre (può aver una valutazione fino al 40%),



2. Fase di prima applicazione

Assegnazione dei posteggi, sia nuovi che esistenti, in mercati e fiere esistenti

- oltre ai precedenti criteri prioritari, per posteggi in aree o presso edifici di pregio, l'impegno a rendere compatibile il servizio con la funzione e la tutela territoriale e quindi a rispettare le eventuali regole (anche in riferimento alla tipologia dei prodotti, caratteristiche strutture, aggiungere dimensioni del posteggio), fissati dal Comune




2. Fase di prima applicazione

Ripartizione dei punteggi approvata dalle regioni

Anzianità iscrizione RI fino a 5 anni: **punti 40**

Anzianità iscrizione RI sup. 5 anni fino a 10 anni:
punti 50

Anzianità iscrizione RI oltre 10 anni: **punti 60**




2. Fase di prima applicazione

Titolarità della concessione scaduta: **40 punti**

Impegno a rispettare le regole fissate dal
comune : **max 7 punti** (posteggi collocati in aree aventi
valore storico, archeologico, artistico e ambientale)

Durc (se non previsto da leggi regionali) : **3 punti**

2. Fase di prima applicazione



Durata delle concessioni

12 anni (vale anche per i mercati turistici e i
posteggi isolati turistici)

2. Fase di prima applicazione (p.3 Intesa p.3 Doc. Conferenza)



Assegnazione temporanea, con bando, di
posteggi nelle fiere dall'8 maggio 2017

- Durata della fase di prima applicazione:
periodo limitato di 12 anni (come gli altri)
- alle procedure di selezione si applicano i
criteri prioritari precedenti, collegati al
numero delle presenze pregresse (40%)

2. Fase di prima applicazione (p.3 Intesa p.3 Doc. Conferenza)



Assegnazione posteggi sia pluriennale che in occasione di ciascuna singola manifestazione

In Emilia-Romagna

- **Sono azzerate le presenze di chi non partecipa per tre anni consecutivi ai sensi art 5 l.r.12/1999**
- **si applica numero presenze come definito al punto 4 del GR 1368/1999 e non punto 5 del documento unitario**

3. Fase a regime (dal 2029 0 2027)


(p.2 Intesa p.2 Doc. Conferenza)




L'assegnazione di posteggi avviene attraverso procedure di selezione, in caso di pluralità di domande, che tengono conto dei seguenti criteri.

- maggiore professionalità nel commercio su aree pubbliche riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata da iscrizione quale impresa attiva al RI, compresa quella relativa al posteggio per il quale si riferisce la selezione, riferita al soggetto titolare cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del medesimo posteggio

3. Fase a regime (dal 2029 0 2027)




- oltre al precedente criterio prioritario, per posteggi in aree o presso edifici di pregio, l'impegno a rendere compatibile il servizio con la funzione e la tutela territoriale e quindi a rispettare le eventuali regole (anche in riferimento alla tipologia dei prodotti, caratteristiche strutture, aggiungere dimensioni del posteggio), fissati dal Comune.



3. Fase a regime


- Durata: fissata dal Comune di norma in maniera uniforme, in fase di avvio della selezione.
- Le regioni hanno definito : 12 anni

Modalità di pubblicazione dei posteggi da assegnare in concessione



- fino al 07 maggio 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti.
- Successivamente i Comuni dovranno darne pubblicità (anche attraverso comunicazioni alle associazioni di categoria) almeno novanta giorni prima dell'effettuazione della selezione (punto 9 dell'intesa)

Graduatorie degli operatori di mercato o di fiera



- considerato che l'intesa non ha per oggetto la disciplina di queste graduatorie, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel punto 7 dell'allegato alla d.g.r. 1368/1999.

Procedure di selezione per posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione

(p.4 Intesa p.4 Doc. Conferenza)



Le Regioni definiscono i criteri, sentite le Associazioni, correlati a:


- qualità dell'offerta 5
- tipologia di servizio 3
- innovazione (anche per quanto riguarda le caratteristiche di compatibilità architettonica) 2.
- A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche
- A ulteriore parità la Regione Emilia-Romagna propone presenze pregresse nel medesimo mercato o fiera

Spunte

(p.6 Intesa p.6 Doc. Conferenza)



- “Resta ferma” l’applicazione del criterio del maggiore numero di presenze intendendo per presenze le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte “**anche senza utilizzo” del posteggio.**
- le Regioni hanno proposto l’applicazione del criterio del maggior numero di **presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell’eventuale dante causa, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio.** Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente.
- Le presenze **non effettive nelle fiere** vanno calcolate solo dal 5 luglio 2012.
- A parità di punteggio anzianità di impresa



- Come Regione la delibera stabilisce di imputare come proprie a coloro **che erano in possesso di autorizzazione al 5 luglio 2012** tutte le presenze e anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo


(Del 485 /2013 punto 2 lett.d))

Pluralità di concessioni in capo a un medesimo soggetto.




- Le Regioni devono definire la durata del periodo transitorio. Le Regioni hanno ritenuto che , per le medesime finalità di tutela degli investimenti operati dagli imprenditori, il termine del presente periodo transitorio debba coincidere con il termine di proroga delle concessioni in essere indicato al punto 8 dell'intesa(fino al 2017) [\(art. 2, comma 2, della l.r. 12/1999, come modificato dalla l.r. 4/2013\).](#)

Pluralità di concessioni in capo a un medesimo soggetto.




- Terminato il periodo transitorio, 2 o 3 per ciascun settore merceologico, a seconda della consistenza del mercato.
- Titolare o possessore : gestiti direttamente/dati in affitto/presi in affitto



bandi di selezione


- partecipazione ai bandi di selezione, problema del “soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione”.
- Sotto il profilo amministrativo **il titolare** della concessione è colui che, al momento, è intestato il titolo concessorio, indipendentemente dal soggetto cui effettivamente appartiene



bandi di selezione

- la scelta deriva dal fatto che l'Intesa intende privilegiare chi lavora nel settore, non chi intende speculare sulle concessioni.


bandi di selezione



PER GLI OPERATORI

- VERIFICARE IL POSSESSO DEI TITOLI DI PRIORITA' RELATIVI ALLA ANZIANITA' DI IMPRESA DEL TITOLARE E DEGLI EVENTUALI SUBINGRESSI SUCCEDUTISI NEGLI ANNI
- RIENTRARE IN POSSESSO DELLA CONCESSIONE COME DITTA ATTIVA IN TEMPI UTILI ALLA PRIMA RIASSEGNAZIONE COME DALLA TEMPISTICA ILLUSTRATA


bandi di selezione



PER I COMUNI

- VERIFICARE LE CONCESSIONI DI POSTEGGIO ATTIVE, I POSTEGGI ESISTENTI, QUELLI LIBERI DA RIASSEGNARE, LE EVENTUALI MIGLIORIE EFFETTUATE NEL CORSO DEGLI ANNI, LE GRADUATORIE
- CONTROLLARE CHE ALLE PLANIMETRIE DEI MERCATI CORRISPONDA UN EFFETTIVO NUMERO DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE O ALTRO SISTEMA IDENTIFICATIVO DEL POSTEGGIO
- VERIFICARE CON CURA LA DATA DI SCADENZA DI OGNI SINGOLA CONCESSIONE PER OGNI MERCATO O POSTEGGIO ISOLATO RIDEFINENDONE LA STORIA AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEI TITOLI DI PRIORITA


Prossimi bandi di selezione



PER I COMUNI


- LE NORME DELL'INTESA PREVEDONO CHE I BANDI DI SELEZIONE SIANO EFFETTUATI IN RELAZIONE AI SINGOLI POSTEGGI E NON ALL'INSIEME DEL MERCATO
(I BANDI DI SELEZIONE DOVRANNO ESSERE TANTI QUANTI SONO I POSTEGGI DA RIASSEGNARE O, IN ALTERNATIVA, UN UNICO BANDO CHE ELENCHI I POSTEGGI IN RIASSEGNAZIONE)
- SULLO STESSO MERCATO SI POSSONO AVERE QUINDI UNO O PIU' BANDI DI SELEZIONE
- LADDOVE NON ESISTANO PLANIMETRIE O SISTEMI CERTI DI IDENTIFICAZIONE DEI POSTEGGI SI DOVRA' PROVVEDERE IN TEMPO UTILE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI

Allegato del. 1368/1999: "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12" modificato con del. 485 del 22 aprile 2013
(BURER 136 del 22/5/2013)




- punto 1) Comunicazioni
Migliore specificazione

Domanda al comune per le spunte



- Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori presentano apposita comunicazione di partecipazione ai Comuni nei quali intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati, nelle fiere o isolati. La comunicazione è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità della propria contribuzione INPS e INAIL.
- I Comuni predispongono entro il 31 marzo le graduatorie degli spuntisti per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato.

Domanda al comune per le spunte




- In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda

Circolare :


- Il subentrante acquisisce la posizione in graduatoria del dante causa, fino al primo aggiornamento della graduatoria stessa. Qualora il dante causa non abbia presentato la comunicazione per partecipare alla spunta al Comune per l'anno in cui è avvenuto il subingresso, il subentrante può presentare comunicazione entro il termine del 31 luglio di quell'anno;

Domanda al comune per le spunte




- Ogni anno le imprese commerciali autorizzate dopo il 31 gennaio all'attività di commercio possono presentare entro il 31 luglio la comunicazione di cui sopra per la partecipazione alle spunte; in questo caso i Comuni aggiornano entro il 30 settembre le graduatorie degli spuntisti.

Calcolo presenze ai fini della redazione delle graduatorie.




- Circolare Considerato che fra la data di presentazione delle comunicazione e la data di approvazione delle graduatorie degli spuntisti decorrono circa due mesi, i Comuni possono redigere le graduatorie tenendo conto anche delle presenze maturate in questo lasso di tempo



Aggiornamento graduatorie


- Circolare:Le graduatorie redatte entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno sono aggiornate da ciascun Comune secondo la propria frequenza di conteggio delle spunte.
- i Comuni che calcolano il numero di presenze alla spunta con cadenza settimanale, mensile o altra ancora potranno aggiornare le graduatorie con tali periodicità;

Comunicazione annuale (Circolare)



non è soggetta alla comunicazione annuale la partecipazione ai mercati e alle fiere istituiti dopo la scadenza del 31 gennaio di ciascun anno, trattandosi di manifestazioni non a conoscenza dei commercianti in tempo utile per valutare l'opportunità di presentare la comunicazione di partecipazione alla spunta nel Comune organizzatore;


Domanda al comune per le spunte (Circolare)



L'obbligo di comunicazione annuale non concerne chi partecipa alle fiere presentando istanza almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione, ai sensi della lettera a) del paragrafo 4 dell'allegato alla d.g.r. 1368/1999, in quanto


- non si tratta di partecipazioni alla spunta, come chiarito dal punto 3 dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata;
- i Comuni, ricevendo l'istanza di partecipazione almeno sessanta giorni prima, possono procedere alle verifiche relative alla legittimità a partecipare alla fiera, che rappresentano la ragione dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione periodica.

Domanda al comune per le spunte




- L'obbligo di comunicazione si applica invece agli operatori che presentano domanda fuori dal suddetto termine di sessanta giorni, essendo costoro assimilati agli spuntisti dalla lettera b) del citato paragrafo 4;

Domanda al comune per le spunte



- si ritiene ancora possibile prevedere nei regolamenti comunali che agli spuntisti che rifiutano il posteggio proposto non venga conteggiata la presenza


Domanda al comune per le spunte




- Le imprese comunitarie non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte;

Circolare specifica che sono le imprese aventi sede legale in altro Stato dell'Unione europea (in questo senso, ad esempio, gli articoli 26 e 347 del Codice delle assicurazioni private e la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 febbraio 2009, prot. 25/I/0001713);

ISTITUZIONE NUOVI MERCATI




- f) nel caso di istituzione di un nuovo mercato, è facoltà del Comune dare la priorità, nella assegnazione dei posteggi, agli operatori già titolari di posteggio in un altro mercato dello stesso Comune (cassato: che rinunciano alla concessione del posteggio); quanto sopra non si applica per le fiere;




- AGGIUNTO novità
- g) in una fiera straordinaria, le presenze effettive maturate fino al 5 luglio 2012 e le presenze maturate successivamente al 5 luglio 2012 si trasferiscono sulla fiera ordinaria o a merceologia esclusiva istituita ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 25 giugno 1999 n. 12;

DIMENSIONI POSTEGGI



- i) il Comune può, su richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 metri quadrati.

4) Modi e tempi per la presentazione della domanda per la partecipazione alle fiere ai sensi dell'art. 6, comma 9:



- a) per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:
- - essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - - presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano;

nuovo




- b) gli operatori che hanno presentato la richiesta di cui alla lettera a) fuori dai termini, o che non hanno presentato richiesta, sono ammessi a partecipare alla fiera, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui alla lettera a), sulla base della graduatoria degli spuntisti predisposta ai sensi della lettera d) del punto 2 (Criteri di cui all'art. 2, comma 3);

nuovo




- c) la graduatoria degli operatori che, ai sensi della lettera a), presentano richiesta al Comune almeno sessanta giorni prima della fiera è stilata nel rispetto dei criteri di cui al punto 3 dell'Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013;
- c-bis) nei casi di cui alle lettere b) e c), sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 **tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo.**
- In caso di parità i posteggi sono assegnati sulla base di altri criteri stabiliti dal Comune;

nuovo



- In caso di spostamenti temporanei, al termine del periodo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati



L.R. N. 15 DEL 2015

modifiche introdotte in materia di commercio
su aree pubbliche

- La legge regionale 30 luglio 2015, n. 15, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 189 del 30 luglio 2015, parte prima n. 32, reca norme di semplificazione in materia di commercio.
- Fra l'altro , interviene in materia di:
 - commercio su aree pubbliche e commercio in forma hobbistica



Articolo 3 - Modifiche alla l.r. n. 12 del 1999

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, è inserito il seguente:

○ prima

Assente

○ dopo

2 bis. I titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provveda a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.".



Articolo 3 - Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 12 del 1999

COMMENTO

○ prima

Nessuna disposizione di legge prevedeva il ritiro del titolo abilitativo (SCIA e/o autorizzazione) in caso di revoca, pertanto poteva accadere che lo stesso venisse utilizzato illegittimamente.

○ dopo

I titoli abilitativi revocati vengono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che adottano il provvedimento di revoca o dagli incaricati alla vigilanza e controllo e trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca.

Un emendamento al progetto di legge prefigura l'ipotesi che il Comune che adotta il provvedimento di revoca non sia il medesimo che ha rilasciato il titolo autorizzativo, sebbene questa fattispecie non sembra possa verificarsi.



Articolo 3 - Modifiche alla l.r. n. 12 del 1999

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:

○ prima

Assente

○ dopo

“13-bis. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo:

a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;

b) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;

c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.”.



Articolo 3 – Modifiche all’art. 7-bis della l.r. n. 12 del 1999

COMMENTO

I casi di esclusione dall’applicazione delle disposizioni previste per gli hobbisti erano precedentemente indicati nella D.G.R. n. 2065 del 2013. Con il comma 13-bis della L.R. 12/1999, i casi di esclusione sono stati modificati e ampliati

○ D.G.R. 2065/2013

“non rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione di Giunta regionale 844/2013, in quanto svolgono un’attività non compresa nella disciplina degli hobbisti

○ i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro riservate

○ chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità

○ ART. 7-bis, comma 13-bis, L.R. 12/1999

“Sono esentate:

○ le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;

○ le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;

○ le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d’epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all’anno.”.



Articolo 4 - Modifiche alla l.r. n. 1 del 2011


1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1, è inserito il seguente:

○ prima

Assente

○ dopo

“4-ter. I titoli abilitativi sospesi o revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca. In caso di sospensione, i titoli abilitativi sono riconsegnati all'intestatario qualora vengano meno le circostanze che avevano determinato la sospensione stessa.”.



Articolo 4 - Modifiche all'art. 6 della l.r. n. 1 del 2011

COMMENTO

Disposizione analoga a quella del comma 1 dell'art. 3, ma con riferimento specifico alla validità dei titoli abilitativi in relazione alla regolarità contributiva del titolare

○ prima

Nessuna disposizione prevedeva il ritiro del titolo abilitativo (SCIA e/o autorizzazione) in caso di sospensione o revoca, pertanto poteva accadere che lo stesso venisse utilizzato illegittimamente.

○ dopo

I titoli abilitativi sospesi o revocati siano tolti dalla disponibilità del titolare e riposti a quella del Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca. Il ritiro può essere eseguito sia dagli uffici comunali che dagli organi preposti alla vigilanza e al controllo. In caso di sospensione è comunque prevista la restituzione degli stessi al venir meno delle circostanze determinanti il provvedimento.

